

sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - se dovuto - pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13."

2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto di riassunzione al quale si fa integrale rinvio, dolendosi di aver correttamente provato il danno da cd. perdita della capacità lavorativa specifica sofferto dalla Sig.ra [REDACTED] come riconosciuto anche dai Consulenti tecnici incaricati, proponendo altresì alternativi criteri di quantificazione del danno, nonché domandando la liquidazione delle spese di lite del giudizio di cassazione, unitamente alle spese relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

3. In data 31.01.2022 si è costituito l'appellato, [REDACTED] [REDACTED] mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo la natura meramente restitutoria dell'ordinanza di rinvio; l'omessa prova del detrimento patrimoniale asseritamente sofferto nonché del nesso di causalità materiale fra la perdita della capacità lavorativa specifica e l'inadempimento contrattuale, risultando per converso provato che la Sig.ra [REDACTED] non fosse in grado di svolgere la propria mansione lavorativa già in epoca precedente all'intervento; l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al dott. [REDACTED] reiterando domanda di manleva nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. in via meramente subordinata.

In data 17.02.2022 si è costituita l'appellata, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo: il difetto di prova del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, sia in punto di *an*, acclarato il carattere



restitutorio del rinvio operato dalla Corte di Cassazione nonché il difetto di prova del reddito da lavoro pregresso e della effettiva diminuzione patrimoniale quale conseguenza dell'evento lesivo, che di *quantum*, avendo parte appellante omesso di provare l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito e l'importo della pensione di invalidità percepita, da detrarsi dall'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto; l'inammissibilità della domanda nuova formulata in appello con riguardo ad interessi compensativi, moratori e rivalutazione monetaria; la congruità della compensazione delle spese di lite in ragione del rigetto dell'appello.

In data 18.02.2022 si è costituita l'appellata, [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo la formazione di giudicato interno con riguardo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva azionata nel giudizio di primo grado da Azienda Sanitaria nei confronti del dott. [REDACTED] e non correttamente reiterata nel giudizio di appello, pur risultando in ogni caso provata la totale estraneità del dott. [REDACTED] rispetto all'intervento chirurgico.

4. Con ordinanza del 24.11.2022 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

Il presente giudizio di rinvio involge unicamente la domanda di risarcimento del danno da cd. perdita della capacità lavorativa specifica azionata nel giudizio di primo grado da parte attrice, reiterata in appello, in relazione alla quale il Giudice di legittimità si è limitato ad accertare l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, questa Corte conserva gli ordinari poteri del giudice dell'impugnazione, dovendo accertare la sussistenza del diritto azionato in giudizio, non già solo in relazione al *quantum*,



ma, preliminarmente, in relazione all'an del diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla Corte d'Appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la Corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 27/09/2018, n. 23314). Mediante l'ordinanza di rinvio n. 21135/2021, la Corte di legittimità si è infatti limitata ad accertare che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, benché correttamente proposta nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di appello nonché oggetto di precipuo quesito nelle ordinanze collegiali che avevano disposto l'espletamento di Consulenza tecnica d'ufficio, non era stata esaminata dalla Corte territoriale, accogliendo il primo motivo di ricorso incidentale - avente ad oggetto l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul punto - concludendo che *"la Corte di merito, quindi, ha certamente omesso ogni considerazione della domanda relativa a una perdita della capacità lavorativa specifica"*, senza in alcun modo riconoscere l'esistenza del summenzionato diritto patrimoniale, il cui accertamento risulta, dunque, integralmente deferito al giudizio di questa Corte.

5.1 Circa il danno patrimoniale patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale *de quo*, deve premettersi il principio, concordemente enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui il grado di invalidità determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica (*ex multis*, Corte di Cass., sez. III,



sent. n. 14517/2015), ma deve essere specificatamente accertato, caso per caso, che l'istante svolgesse un'attività produttiva di reddito, che la lesione invalidante abbia effettivamente pregiudicato la precipua capacità lavorativa dell'istante, che il reddito concretamente percepito sia diminuito o radicalmente venuto meno in conseguenza dell'evento lesivo. Deve puntualizzarsi, infatti, che il grado di riduzione della capacità lavorativa specifica non è necessariamente proporzionale al grado di invalidità permanente riportata dal soggetto danneggiato, variando piuttosto in ragione dell'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato e dell'effettivo pregiudizio patrimoniale che dall'invalidità sia derivato e possa derivare a suddetta attività lavorativa. Benché, inoltre, la perdita di capacità lavorativa specifica costituisca un danno futuro rispetto al momento di verifica del sinistro, al momento della liquidazione tale lucro cessante asseritamente patito, già verificatosi nella sfera patrimoniale della danneggiata, si configura come un danno presente ed è pertanto soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova. Tanto premesso, a questa Corte è preclusa una valutazione di tale lucro cessante in via equitativa e secondo i criteri presuntivi generalmente applicati nell'accertamento e nella liquidazione del danno futuro, in funzione suppletiva del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato. In altri termini, il lucro cessante rappresentato dalla perdita di capacità lavorativa specifica, producendosi in capo alla paziente *de diem in diem* sino alla decisione, ha cessato di essere un danno futuro, configurandosi come danno presente, come tale soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova: dei titoli di studio e delle qualifiche professionali possedute in epoca antecedente al sinistro, dell'effettivo esercizio di attività lavorativa in concomitanza dell'evento lesivo, del reddito mediamente percepito nella medesima epoca, dell'oggettivo e concreto detrimento patrimoniale sofferto in conseguenza della lesione invalidante, nel corso degli anni, sino alla presente decisione. Nel caso di specie,



l'appellante non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, omettendo la prova del lucro cessante, già verificatosi e presente, al momento della liquidazione, derivante dall'inadempimento contrattuale e consistente nell'asserita perdita totale della capacità di guadagno, mediante allegazione delle dichiarazioni dei redditi, antecedenti e successive all'inadempimento, comprovanti il reddito effettivamente percepito in epoca antecedente all'inadempimento contrattuale e la totale contrazione del reddito percepito ascrivibile alle lesioni invalidanti sofferte. Insufficiente a fondare una simile prova è, infatti, la mera valutazione operata dai Consulenti tecnici incaricati, Dott.ri [REDACTED] [REDACTED] Medico Specialista in Medicina Legale, e [REDACTED] [REDACTED] Medico Specialista in Neuroscienze e Neurochirurgico, i quali, in considerazione di quanto riferito dalla danneggiata circa la mansione lavorativa svolta, hanno ritenuto che *"Il quadro menomativo, in considerazione della grave componente trofico-sensitivo-motoria che lo caratterizza appare incompatibile con il lavoro della signora [REDACTED] che svolgeva attività di sostegno sociale all'interno di una cooperativa di accoglienza per tossicodipendenti e soggetti affetti da HIV"*, nel difetto della indispensabile allegazione probatoria comprovante che la danneggiata svolgesse effettivamente un'attività lavorativa all'epoca dell'intervento chirurgico ed attestante un'effettiva contrazione del reddito percepito, mediante opportuna allegazione delle certificazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta immediatamente antecedenti al sinistro, causalmente ascrivibile all'inadempimento contrattuale -risultando per converso allegato dalla medesima appellante che la perdita della capacità lavorativa sia stata ristorata dalla corresponsione di pensione d'invalidità, già a far data dal 03.10.2001.

5.2 In particolare, la Sig.ra [REDACTED] si è limitata ad allegare di aver conseguito diploma universitario come tecnico audiometrista, senza in alcun modo provare la circostanza, - onde eventualmente desumerne il decremento patrimoniale sofferto, in termini di riduzione della



capacità lavorativa specifica, anche in presenza di transitorio stato di disoccupazione al momento dell'intervento chirurgico - ed al contrario affermando di essersi successivamente dedicata a ben differente attività di operatore sociale nell'ambito di cooperativa di accoglienza, in relazione alla quale avrebbe conseguito non precisate qualifiche professionali - anch'esse non provate. Non vi è prova, dunque, delle qualifiche professionali possedute dall'appellante né del concreto esercizio di tali attività. L'appellante ha inoltre unicamente allegato certificazione dei redditi relativa all'anno 1997, comprovante la percezione di un reddito pari ad € 16.332,43, senza opportunamente allegare le successive dichiarazioni dei redditi, pur asserendo di aver prestato attività lavorativa in maniera continuativa sino al 1998. Ne consegue che non risulta correttamente allegato né provato che l'istante svolgesse effettivamente un'attività lavorativa all'epoca dell'inadempimento, né del reddito medio concretamente percepito in concomitanza dell'intervento chirurgico, avvenuto in data 14.09.1999. Né risulta correttamente assolta la prova dell'effettivo detrimento patrimoniale sofferto in epoca successiva all'intervento chirurgico ed in conseguenza dello stesso: benché, infatti, l'appellante abbia allegato di aver cercato di riprendere l'attività lavorativa nel 2001 e di essere stata in un primo momento collocata presso la segreteria della cooperativa di accoglienza nella quale era impiegata in epoca antecedente all'intervento, con qualifica inferiore, sino a rassegnare le dimissioni nel 2002, non vi è prova alcuna di siffatte circostanze, mediante opportuna allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative a tale epoca. Al mancato assolvimento degli ordinari oneri di allegazione e prova incombenti sull'appellante non può, peraltro, sopperire il potere di liquidazione equitativa del danno del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che presuppone l'esistenza di danni risarcibili la cui quantificazione risulti particolarmente difficoltosa, e pertanto, di danni certi nell'an ed incerti nel *quantum*, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui parte



appellante ha ommesso di correttamente assolvere la prova di aver sofferto un pregiudizio patrimoniale in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'Azienda Sanitaria nonché dell'entità di tale detrimento.

Né al mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'effettiva sussistenza dell'asserito pregiudizio patrimoniale può sopperire il proposto criterio di liquidazione del triplo della pensione sociale. Secondo l'insegnamento costante della Corte di legittimità, infatti, per la determinazione del danno patrimoniale è regola che non possa essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui al D.L. n. 857 del 1976, art. 4, convertito dalla L. n. 39 del 1977, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale. Pure in siffatto ambito, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito di lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi del codice delle assicurazioni, art. 137, è consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere il danneggiato sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (*ex multis*, Corte di Cass., sez. VI, sent. n. 21505/2020). Anche la giurisprudenza di legittimità citata da parte appellante (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 17690/2020), in senso pienamente conforme al sopracitato indirizzo, ha ammesso il ricorso al criterio di liquidazione del triplo della pensione sociale non già, indiscriminatamente, ogniqualvolta l'istante ometta di adempiere ai propri oneri di allegazione e prova, dell'attività lavorativa prestata, dell'effettivo esercizio di tale attività, del reddito concretamente percepito, del detrimento patrimoniale sofferto, ma, al



contrario, qualora il danneggiato - nella specie, un giovane praticante avvocato - percepisca un reddito talmente modesto da poter essere equiparato ad un soggetto disoccupato - circostanza affatto ricorrente nel caso di specie, in cui la Sig.ra [REDACTED] ha allegato di aver percepito un reddito ben superiore a quanto equiparabile ad uno stato di disoccupazione, pari ad € 16.332,43, relativamente all'anno 1997, omettendo qualsiasi prova reddituale in relazione agli anni immediatamente antecedenti l'intervento chirurgico ed a quelli successivi, sino alla presente decisione.

5.3 Da ultimo deve rilevarsi che la medesima appellante ha dichiarato di aver presentato richiesta ai fini dell'ottenimento di pensione di invalidità già a partire dal 03.10.2001, opportunamente comprovando la circostanza (all. 17). Ebbene, il lavoratore danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante (Cassazione civile sez. III - 05/07/2019, n. 18050). In caso di perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante. Premesso che l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può



fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cassazione civile , sez. III , 17/02/2023 , n. 5119), in relazione a tale circostanza, l'appellante ha, per un verso, pacificamente riconosciuto di aver beneficiato di pensione d'invalidità in epoca immediatamente successiva all'intervento chirurgico, con ciò riconoscendo che alla perdita della propria capacità lavorativa specifica abbia già sopperito la percezione di pensione d'invalidità, e, per altro verso, ha omesso di allegare e provare l'importo di siffatta pensione, onde desumerne che l'importo della pensione d'invalidità fosse inferiore al reddito annuo mediamente percepito in epoca anteriore all'inadempimento contrattuale, accertare l'effettivo detrimento patrimoniale sofferto ed operare una liquidazione di tale danno, debitamente scomputando le somme già percepite a titolo di pensione d'invalidità, fermo il principio cardine in materia di risarcimento del danno, di integrale risarcimento del danno, e non oltre per cui il risarcimento del danno deve riportare il danneggiato alla situazione *ex ante*, onde evitare un'indebita locupletazione del danneggiato. In materia di *cd. compensatio lucri cum damno*, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sent. n. 12566/ 2018, hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione della *cd. compensatio lucri cum damno*, non è necessario valutare la coincidenza formale dei titoli, ma il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria; che, pertanto, pure il lucro costituito da un'indennità di fonte normativa o negoziale deve ritenersi un effetto immediato e diretto della medesima fonte di danno; che, "se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento", in ossequio al principio per cui il risarcimento del danno non deve essere fonte di lucro, e pertanto di ingiustificato arricchimento per il danneggiato, ma limitarsi a ristorare integralmente il pregiudizio subito. Conclusivamente, il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.



5.4 Il rigetto del primo motivo d'impugnazione determina l'assorbimento della domanda di manleva reiterata in via meramente subordinata dal Dott. ██████ nei confronti di ██████ ██████ S.p.A., nonché dell'eccezione di inammissibilità della domanda nuova formulata in appello con riguardo ad interessi compensativi, moratori e rivalutazione monetaria sollevata dall'Azienda Sanitaria.

6. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla presente Corte, anche con riguardo alle spese di lite. Pertanto, le spese di lite in relazione alla fase incidentale di sospensiva ed al giudizio di legittimità devono essere poste a carico del ricorrente principale, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, e sono liquidate come da dispositivo.

7. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellante, anche in considerazione della notifica dell'atto di citazione in riassunzione non solo nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, ma anche nei confronti del dott. ██████ e di ██████ ██████ S.p.A., pur vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Benché, infatti, parte attrice non abbia mai agito nei confronti del dott. ██████ e del dott. ██████ chiamati in causa in conseguenza della domanda di manleva azionata nel giudizio di primo grado dall'Azienda Sanitaria, con ciò configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e benché tale domanda non sia stata correttamente riproposta dall'Azienda Sanitaria nel giudizio di secondo grado e si sia formato giudicato interno con riguardo alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello - come riconosciuto dalla medesima Azienda Sanitaria -, l'appellante ha notificato atto di citazione in riassunzione non solo nei confronti dell'Azienda Sanitaria, ma anche nei confronti del dott. ██████ e della Compagnia assicurativa, con ciò motivandone la costituzione nel presente giudizio. Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza



rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. Ne consegue che, vertendosi in materia di litisconsorzio facoltativo, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. (con la conseguenza che se all'atto della trattazione l'impugnazione contro o da parte del terzo è già esclusa non dev'essere disposta la notifica al terzo del ricorso) e non l'art. 331 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 14/03/2006, n. 5444). Pertanto, le spese di lite sono poste a carico di parte appellante e, in ragione della limitatezza e puntualità della questione giuridica trattata, sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, n. 1551/2010, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 03.09.2010, pubblicata in data 06.09.2010, nella causa iscritta al n.r.g. 2867/2004;

1. Condanna Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, in uno con le spese del giudizio di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in favore di ██████████ ██████████ che si liquidano in € 7.655,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
2. Condanna ██████████ ██████████ al pagamento delle spese di lite di presente grado in favore di Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ S.p.A., che si liquidano in € 4.997,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
3. Pone a capo di ██████████ ██████████ il pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 23.03.2023



Il Consigliere est.
Paola de Lisio

Il Presidente
Simone Salcerini

